SPECIALE
PROPOSTA DI LEGGE

Agrifoglio

la voce degli Alberi

Numero 2 - Supplemento - Estate 2026

26
02



Venezia, Orti del Redentore - foto R. Michieletto

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE

Norme per la promozione, la gestione integrata e la valorizzazione sistemica del verde urbano.

(Riforma della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013)

Presidenza - Via De Pinedo, 7 - 36051 Creazzo (VI) - presidente@pubblicigiardini.it - www.pubblicigiardini.it

MiRo_Agrifoglio 2602_Sup

Al Presidente
Ai Delegati Regionali
Al Segretario
Al Tesoriere

OGGETTO: trasmissione Proposta di disegno di legge.
"Norme per la promozione, la gestione integrata e la valorizzazione sistemica del verde urbano." (Riforma della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013.)

Care/i Soci,

con il Documento approvato dall'Assemblea Nazionale di Spoleto del 13 ottobre 2023, l'Associazione ha assunto l'impegno di individuare le forme ritenute più idonee per la modifica e l'integrazione della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", al fine di contribuire alla costruzione di una strategia unitaria per la qualità urbana delle nostre città.

Alla luce delle analisi condotte e delle criticità emerse nel corso del lavoro di approfondimento tecnico e normativo, il Gruppo di Lavoro ritiene necessario condividere le motivazioni che hanno condotto alla elaborazione di una nuova proposta di legge sul verde urbano, in superamento dell'attuale legge " Norme per lo sviluppo degli spazi urbani" n. 10 del 2013.

Il percorso intrapreso ha preso avvio da un'ipotesi di aggiornamento e revisione della normativa vigente. Tuttavia, l'analisi sistematica del testo e, soprattutto, la verifica della sua concreta applicazione nel contesto amministrativo nazionale hanno evidenziato come non sia più praticabile un approccio fondato su modifiche puntuali e incrementali. Le criticità riscontrate, infatti, non sono riconducibili a carenze attuative contingenti, bensì a limiti strutturali dell'impianto normativo, che ne hanno compromesso sin dall'origine la capacità di incidere in modo efficace e uniforme sulle politiche del verde urbano.

Sotto il profilo organizzativo, la legge n. 10/2013 non ha saputo costruire un sistema di governance multilivello realmente funzionante. Gli strumenti previsti a livello nazionale – in particolare il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico e la Strategia nazionale del verde urbano – risultano privi di carattere cogente, non dispongono di risorse dedicate e non sono accompagnati da meccanismi di responsabilità, monitoraggio e coordinamento. Ne deriva una sostanziale debolezza del livello centrale, incapace di orientare e sostenere in modo efficace l'azione degli enti locali.

Dal punto di vista funzionale, pur individuando correttamente nei Comuni i soggetti cardine della gestione del verde urbano, la legge affida loro strumenti fondamentali – quali il censimento del verde, il regolamento, il piano del verde e il bilancio arboreo – in forma prevalentemente facoltativa o priva di adeguata cogenza. Questo ha determinato un quadro fortemente disomogeneo sul territorio nazionale, in cui la qualità della gestione dipende in larga misura da fattori contingenti, quali la sensibilità politica, la capacità amministrativa e la disponibilità di risorse dei singoli enti.

A tali criticità si aggiunge un elemento di particolare rilievo: la mancata adozione dei decreti attuativi necessari a rendere operative molte delle disposizioni della legge. Questa lacuna ha avuto un impatto determinante, impedendo la definizione di standard tecnici uniformi, di contenuti minimi obbligatori per gli strumenti di pianificazione e gestione, nonché di sistemi di monitoraggio e finanziamento.

Ne è derivata una normativa in larga parte programmatica, affidata all'iniziativa dei singoli enti locali e priva di un reale supporto operativo a livello nazionale.

Il lavoro del gruppo ha quindi evidenziato come l'insieme di tali elementi – limiti strutturali dell'impianto normativo e inerzia attuativa – renda inefficace qualsiasi tentativo di revisione parziale della legge vigente.

Per queste ragioni, si è ritenuto necessario intraprendere un percorso diverso, orientato alla definizione di una nuova proposta di legge organica, cercando di renderla capace di superare le criticità riscontrate e di costruire un vero sistema nazionale di governo del verde urbano.

La proposta elaborata si fonda su un quadro profondamente rinnovato, sia sotto il profilo costituzionale – in particolare alla luce della riforma dell'articolo 9 della Costituzione, che riconosce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi come principio fondamentale – sia in relazione al contesto europeo, caratterizzato da strategie e regolamenti che richiedono un approccio integrato, misurabile e orientato ai risultati.

In questo contesto, il gruppo di studio ha lavorato con un approccio sistemico e multidisciplinare, utilizzando le proprie competenze tecniche, amministrative e giuridiche, con l'obiettivo di costruire un impianto normativo che integri fin dall'origine principi, strumenti operativi, obblighi, responsabilità e risorse finanziarie.

La nuova proposta di legge mira, in particolare, a:

- riconoscere il verde urbano come infrastruttura pubblica strategica e bene comune;
- introdurre strumenti di pianificazione e gestione obbligatori e omogenei su tutto il territorio nazionale;
- definire un sistema di governance multilivello fondato su coordinamento, responsabilità e monitoraggio;
- garantire risorse finanziarie stabili e strumenti di sostegno agli enti locali;
- integrare pienamente il verde urbano nelle politiche urbanistiche, climatiche, sanitarie e sociali.

Si tratta, in definitiva, di un cambio di paradigma: dal verde inteso come elemento accessorio o decorativo, a una visione che lo riconosce come componente essenziale delle politiche pubbliche e della qualità della vita nelle città.

In tale quadro si inserisce l'articolo 14, che rappresenta uno degli elementi qualificanti e innovativi della riforma. La disposizione interviene in materia di responsabilità penale del personale addetto alla cura e gestione del verde pubblico, prevedendo una limitazione della

responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento e con quanto già previsto in ambiti analoghi.

La presente nota intende quindi informare il Direttivo sulle ragioni e sugli esiti del lavoro svolto, ponendo le basi per una condivisione ampia e consapevole del percorso intrapreso e delle prospettive future.

Il lavoro sviluppato sulla proposta di riforma della legge sul verde urbano rappresenta un elemento strategico che pone l'Associazione in posizione autorevole al centro del dibattito nazionale sui temi del verde e della sostenibilità.

Si invita il Direttivo ad avviare una riflessione e a formulare proposte, al fine di promuovere un confronto aperto con i principali soggetti istituzionali e tecnico-professionali impegnati sul tema, quali ANCI, gli Ordini Professionali (CONAF, Agrotecnici, Agrotecnici laureati, CNAPPC, ecc.), il Comitato Nazionale per lo Sviluppo del Verde Urbano e le associazioni ambientaliste.

Il gruppo di lavoro auspica di presentare la proposta, arricchita dagli esiti di tali confronti, al Congresso di Napoli.

Gruppo di Lavoro

Elena Crescini, Giuliana Dima, Chiara Proietti,
Francesco Messina, Stefano Peruzovich, Giuseppe Sarracino

Lì, 30 aprile 2026

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE

"Norme per la promozione, la gestione integrata e la valorizzazione sistemica del verde urbano."
(Riforma della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013.)

Gruppo di Lavoro
Elena Crescini, Giuliana Dima, Chiara Proietti,
Francesco Messina, Stefano Peruzovich, Giuseppe Sarracino

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Il disegno di legge recante "Norme per la promozione, la gestione integrata e la valorizzazione sistemica del verde urbano", si pone l'obiettivo di cambiare la Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, tenendo presente le nuove esigenze ambientali, climatiche, urbanistiche e sociali del nostro tempo. Questa proposta nasce da una consapevolezza ormai ineludibile: il verde urbano e periurbano non può più essere considerato un elemento accessorio dell'organizzazione della città, né una semplice componente ornamentale dello spazio pubblico. Esso rappresenta, invece, una infrastruttura ecologica strategica, essenziale per la salute dei cittadini, per la qualità dell'abitare, per la tutela della biodiversità, per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la resilienza dei nostri territori.

La riforma si colloca, non a caso, nel solco dell'articolo 9 della Costituzione, così come rinnovato, che afferma il dovere della Repubblica di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. È quindi una proposta che dà attuazione concreta a un principio costituzionale, trasformandolo in strumenti di pianificazione, responsabilità amministrativa e politica pubblica.

Il disegno di legge, già nel suo Titolo I, definisce con chiarezza finalità e principi. Esso riconosce il verde urbano e periurbano come parte integrante del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, e lo colloca al centro delle politiche per la salute pubblica, la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile e la transizione ecologica. Viene superata una visione frammentata del verde, introducendo una lettura sistemica, nella quale parchi, giardini, alberate, orti urbani, verde scolastico, verde infrastrutturale, aree residuali e superfici naturali periurbane sono considerate come parti interconnesse di un unico sistema ecologico e sociale.

È particolarmente rilevante anche il lavoro definitorio compiuto dall'articolo 2, che introduce concetti oggi fondamentali per una legislazione moderna: servizi ecosistemici urbani, infrastruttura verde urbana e infrastruttura ecologica strategica. In questo modo la legge si dota di un linguaggio tecnico e amministrativo coerente con l'evoluzione delle politiche europee e con la più avanzata cultura urbanistica e ambientale.

Nel Titolo II la proposta entra nel cuore delle responsabilità istituzionali. Viene delineato un sistema di competenze chiaro e multilivello, fondato sul coordinamento tra Stato, Regioni, Province autonome, Comuni e Città Metropolitane.

Allo Stato, e in particolare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono affidate funzioni di indirizzo, monitoraggio e coordinamento, oltre alla gestione del Fondo nazionale per il verde urbano e periurbano e del Registro dei Comuni virtuosi per il verde e per il suolo. Le Regioni assumono un ruolo di programmazione territoriale, sostegno tecnico e finanziario, monitoraggio e formazione sul verde urbano. Ai Comuni, il vero cuore della Legge, viene riconosciuta la titolarità effettiva della pianificazione, della gestione e della cura del verde, attraverso strumenti obbligatori e verificabili.

Tra questi strumenti, il più importante è certamente il Piano comunale del verde, che il disegno di legge rende obbligatorio entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge. Si tratta di una scelta qualificante. Per troppo tempo, infatti, il verde urbano è stato gestito in assenza di una vera pianificazione: con interventi episodici, scollegati, spesso emergenziali. Con questa riforma, invece, il verde entra a pieno titolo nella pianificazione urbanistica comunale, con un quadro conoscitivo aggiornato, con obiettivi di tutela, incremento e connessione ecologica, con standard qualitativi e non solo quantitative minimi e criteri di sicurezza, accessibilità ed efficacia ambientale.

Accanto al Piano del verde, il testo introduce altri obblighi essenziali: il Regolamento del verde urbano pubblico e privato, il Censimento informatizzato del verde, la formazione continua del personale tecnico e amministrativo, il confronto strutturato tra uffici, la partecipazione civica e il

coinvolgimento del Terzo settore e dei soggetti economici. È una visione moderna dell'amministrazione del verde: non più solo cura, ma governo integrato, conoscenza dei dati, trasparenza, corresponsabilità e qualità della gestione.
Di particolare valore è anche l'articolo dedicato alla tutela del suolo e alla rigenerazione verde. Il testo lega in modo esplicito la politica del verde alla lotta contro il consumo di suolo, alla de-impermeabilizzazione, al recupero delle aree dismesse e degradate, alla creazione di corridoi ecologici, foreste urbane, orti sociali e infrastrutture verdi e blu. È un passaggio decisivo, perché afferma che il verde non è soltanto ciò che si conserva, ma anche ciò che si ricostruisce, si rigenera e si riconnette nei territori urbanizzati.
Importante è il nuovo ruolo previsto per il Comitato nazionale per lo sviluppo del verde urbano, quale sede permanente di indirizzo tecnico, consultazione e monitoraggio, il quale è chiamato non solo a redigere ogni anno una Relazione sullo stato del verde urbano in Italia da trasmettere al Parlamento, ma anche a promuovere e organizzare una volta all'anno la Conferenza Nazionale degli Stati Generali del Verde quale sede pubblica di confronto tra istituzioni, comunità scientifica, Enti locali e società civile.
Il Titolo III valorizza la dimensione culturale e civile del verde. Non si tratta solo di piantare alberi o curare parchi, ma di costruire una nuova cultura pubblica del territorio. In questa prospettiva si colloca il rilancio della Giornata nazionale degli alberi, il 21 novembre, come occasione di educazione ecologica, partecipazione civica e diffusione delle buone pratiche. Particolarmente significativa è anche la revisione del principio relativo alle nuove nascite e adozioni: il testo supera una logica meramente simbolica e numerica, per introdurre un criterio più serio e strutturale di incremento del capitale naturale urbano, fondato su interventi ecologicamente idonei, durevoli e coerenti con le condizioni territoriali.
Di grande rilievo è, inoltre, la disciplina dedicata agli alberi monumentali, agli alberi notevoli, ai boschi monumentali e agli alberi di pregio. La proposta rafforza strumenti di censimento, tutela e valorizzazione, introduce la definizione di Zona di Protezione dell'Albero e prevede misure di vigilanza, autorizzazione, compensazione e sostegno economico. È un passaggio di civiltà, perché riconosce che alcuni alberi non sono soltanto elementi naturali, ma veri e propri patrimoni viventi, custodi di memoria, paesaggio, identità e biodiversità.
Nel Titolo IV, il disegno di legge affronta la questione delle risorse e degli incentivi. Viene istituito il Fondo nazionale per il verde urbano e periurbano, destinato a sostenere la redazione dei Piani del verde, gli interventi di rinaturalizzazione, forestazione, digitalizzazione e partecipazione civica. Sono inoltre previste misure di fiscalità ambientale e strumenti di sponsorizzazione sostenibile e partenariato pubblico-privato, sempre nel rispetto della funzione pubblica ed ecosistemica del verde.
Molto importante è anche il principio di responsabilizzazione amministrativa: i Comuni che non adottino gli strumenti obbligatori previsti dalla legge non potranno accedere ai fondi destinati alle infrastrutture verdi urbane. È una scelta coerente, che lega il finanziamento alla capacità di pianificare e rendicontare.
Infine, nel Titolo V, la proposta disciplina le norme transitorie e finali, compresa l'abrogazione della Legge n. 10 del 2013, salvaguardando per un periodo limitato le disposizioni attuative compatibili fino all'adozione dei nuovi decreti. Viene inoltre affrontato, con equilibrio, il tema della responsabilità del personale addetto alla cura del verde pubblico, limitandola ai casi di dolo o colpa grave, e valorizzando il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche tecniche.
È una proposta di riforma che chiede alle Istituzioni di passare da una gestione episodica del verde a una politica pubblica strutturale, fondata su conoscenza, pianificazione, responsabilità e visione. E' una proposta che interroga su che tipo di modello di città vogliamo costruire. Parla di salute, sicurezza, qualità urbana, giustizia ambientale e futuro delle nuove generazioni.

SOMMARIO

TITOLO I 1
PRINCIPI GENERALI E FINALITÁ 1
Art. 1 Oggetto e finalità 1
Art. 2 Definizioni 1
Art. 3 Principi generali 2
TITOLO II 2
RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI E COORDINAMENTO MULTILIVELLO 2
Art. 4 Competenze dello Stato 2
Art. 5 Competenze delle Regioni e delle Province autonome 3
Art. 6 Competenze dei Comuni 3
Art. 7 Tutela del suolo e rigenerazione verde 4
Art. 8 Comitato nazionale per lo sviluppo del verde urbano 5
TITOLO III 6
PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE 6
Art. 9 Giornata nazionale degli alberi e promozione del patrimonio arboreo pubblico 6
Art. 10 Incremento del capitale naturale urbano in relazione alle nuove nascite e adozioni 7
Art. 11 Alberi monumentali, Alberi notevoli, Boschi monumentali, Alberi di pregio: tutela, censimento e valorizzazione. 7
TITOLO IV 9
STRUMENTI ECONOMICI, INCENTIVI E FISCALITÀ AMBIENTALE 9
Art. 12 Fondo nazionale per il verde urbano 9
Art. 13 Fiscalità ambientale e compensazioni ecologiche - Sponsorizzazioni sostenibili e partenariati verde-pubblico 9
TITOLO V 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI 10
Art. 14 Responsabilità penale del personale addetto alla manutenzione del verde pubblico 10
Art. 15 Clausola di invarianza finanziaria 11
Art. 16 Abrogazioni e modifiche 11

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE

"Norme per la promozione, la gestione integrata e la valorizzazione sistemica del verde urbano."
(Riforma della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E FINALITÁ

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina lo sviluppo, la tutela, la gestione integrata e la valorizzazione sistemica del verde urbano e periurbano, quale elemento essenziale del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della salute pubblica, contribuendo al benessere delle persone, alla qualità dell'abitare e all'adattamento climatico degli ecosistemi urbani e periurbani.
2. La presente legge attua i principi e i doveri di tutela e promozione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi di cui all'articolo 9, comma 2, della Costituzione, nonché i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, coesione territoriale e responsabilità intergenerazionale.
3. La presente legge persegue l'integrazione delle politiche del verde in tutte le dimensioni della pianificazione territoriale e urbanistica, della salute pubblica, della mobilità sostenibile, della rigenerazione urbana e della transizione ecologica.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) **verde urbano e periurbano:** l'insieme degli spazi vegetati pubblici e privati localizzati in ambiti urbanizzati o periurbani, comprensivi di parchi, giardini, alberate, orti urbani, aree verdi attrezzate, verde scolastico e sportivo, infrastrutturale, di mitigazione ambientale, pensile, verticale o tecnologico, nonché delle superfici in trasformazione o residuali con funzione ecologica, aree naturali o agricole poste in continuità o prossimità del territorio urbanizzato;
b) **sistema del verde urbano:** l'insieme delle componenti vegetali, paesaggistiche, ecologiche e sociali del verde, considerate nella loro interconnessione spaziale, funzionale e gestionale con il territorio urbano, come parte integrante delle infrastrutture ecologiche della città;
c) **servizi ecosistemici urbani:** i benefici multipli forniti dagli ecosistemi del verde urbano alla popolazione, inclusi i servizi di regolazione climatica, depurazione dell'aria, protezione dal rumore, gestione sostenibile delle acque, supporto alla biodiversità, servizi culturali, ricreativi, estetici e sanitari;
d) **infrastruttura verde urbana:** una rete pianificata e gestita di spazi verdi e naturali, anche integrata da elementi ingegnerizzati o architettonici, che supporta funzioni ecologiche, paesaggistiche e sociali delle città, connettendo ambienti naturali e antropici in un'ottica multifunzionale e sistemica;
e) **infrastruttura ecologica strategica:** l'infrastruttura verde urbana e periurbana considerata quale dotazione territoriale di interesse generale e componente strutturale della pianificazione territoriale e urbanistica, finalizzata alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, alla protezione

della salute pubblica, al miglioramento della qualità dell'abitare e all'adattamento climatico, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.

Art. 3 Principi generali

1. Le politiche in materia di verde urbano e periurbano sono improntate ai seguenti principi:

a) **tutela, incremento e rigenerazione del capitale naturale urbano**, nel rispetto dell'equità intergenerazionale e della giustizia climatica;
b) **prevalenza dell'interesse pubblico** nella pianificazione e gestione del verde urbano, come fattore strutturale del benessere collettivo;
c) **multifunzionalità e interconnessione** del verde, da considerare infrastruttura verde e bene comune, parte integrante dei servizi pubblici urbani;
d) **coinvolgimento attivo delle comunità locali**, della cittadinanza attiva, degli enti del Terzo Settore, dei soggetti economici e formativi, nella cura condivisa e nella progettazione partecipata degli spazi verdi;
e) **responsabilità degli enti territoriali**, nella pianificazione, gestione e cura del verde urbano e periurbano, anche attraverso forme di coordinamento multilivello;
f) **monitoraggio e trasparenza**, con accesso pubblico ai dati, alle strategie e agli obiettivi ambientali connessi alla gestione del verde urbano.

TITOLO II
RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI E COORDINAMENTO MULTILIVELLO

Art. 4 Competenze dello Stato

1. Lo Stato, per il tramite del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:**

a) esercita funzioni di **indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione** delle politiche in materia di verde urbano e periurbano, in attuazione dei principi di cui all'articolo 9 della **Costituzione** e in conformità alla normativa europea e nazionale vigente in materia ambientale e climatica;
b) gestisce il **Fondo nazionale per il verde urbano e periurbano** e il **Registro dei Comuni virtuosi per il verde e periurbano e per il suolo**;
c) promuove accordi di programma, intese istituzionali e partenariati multilivello per l'attuazione integrata delle politiche verdi.

2. L'azione statale è coordinata con gli strumenti di programmazione nazionale in materia ambientale e climatica, con particolare riferimento al:
   - **Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici** (adottato nel 2023);
   - **Regolamento (UE) 2021/1119** ("European Climate Law");
   - **Regolamento (UE) 2024/1642** relativo al ripristino della natura (*Nature Restoration Law*), con specifico riguardo agli ecosistemi urbani e periurbani.

Art. 5 Competenze delle Regioni e delle Province autonome

1. Le **Regioni e le Province autonome** esercitano funzioni di **programmazione, indirizzo e coordinamento territoriale** in materia di pianificazione, gestione, tutela e valorizzazione del verde urbano e periurbano, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, della normativa europea.
2. Nell'ambito delle proprie competenze legislative e amministrative, le Regioni e le Province Autonome:

a) definiscono **strategie per la rinaturazione urbana**, coerenti con il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
b) promuovono l'integrazione delle infrastrutture verdi e blu negli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
c) sostengono, anche tramite fondi propri o fondi strutturali europei, progetti comunali e intercomunali per la tutela, il ripristino ecologico e la gestione sostenibile del verde;
d) istituiscono osservatori per il monitoraggio del verde urbano e periurbano e del consumo di suolo **avvalendosi anche della collaborazione dell'ISPRA** e trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica i dati territoriali relativi al monitoraggio.
e) provvedono all'organizzazione di corsi e percorsi formativi in collaborazione con Università, Ordini Professionali, Enti di Formazione e Associazioni di settore per i dipendenti degli Enti Locali impegnati nella cura e gestione del verde urbano e periurbano;
f) possono definire, con propria legge, standard qualitativi e criteri di finanziamento per sostenere i Comuni nell'attuazione del Piano del verde, prevedendo premialità per i Comuni virtuosi ed esclusione dai finanziamenti regionali in caso di inadempienza.

Art. 6 Competenze dei Comuni

1. I Comuni, le città metropolitane sono titolari della pianificazione, gestione e cura del verde urbano e periurbano, e rispondono dell'attuazione degli strumenti obbligatori previsti dalla presente legge nell'ambito delle reciproche competenze.
2. I Comuni, redigono e adottano, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge un **Piano comunale del verde**, da inserire nel Piano Urbanistico Comunale, quale strumento obbligatorio di pianificazione e sviluppo del sistema del verde urbano e periurbano, pubblico e privato.
3. Il Piano comunale del verde:

a) definisce il quadro conoscitivo aggiornato del patrimonio vegetale, attraverso il censimento informatizzato del verde pubblico e privato;
b) individua gli obiettivi di tutela, incremento, connessione ecologica e sviluppo delle aree verdi, in coerenza con la Strategia nazionale per il verde urbano e con gli strumenti regionali di pianificazione;
c) determina gli standard qualitativi minimi, le tipologie funzionali (parchi, giardini, corridoi ecologici, aree naturalistiche, orti urbani, aree gioco, verde storico, ecc.);
d) garantisce la pianificazione e lo sviluppo del verde pubblico secondo criteri ecologici, di sicurezza e accessibilità, che dovranno essere coerenti con quelli stabiliti a livello nazionale e regionale.

4. I Comuni, sono tenuti altresì:

a) a redigere e adottare il **Regolamento del verde urbano pubblico e privato** entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, oppure possono uniformarsi al Regolamento Regionale dove presente;

b) a redigere ed aggiornare il **Censimento del Verde** all'interno dei sistemi informativi territoriali comunali e renderlo interoperabile con le piattaforme regionali e nazionali, in conformità con quanto previsto dagli artt. 50 e 52 del D. Lgs. 82/2005. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono tenuti ad avviare le attività di censimento informatizzato. I Comuni con popolazione inferiore a tale soglia possono avviare l'attività di censimento anche in forma associata tramite convenzioni tra Enti locali.

c) *a* provvedere alla **formazione specifica e continua** per il personale tecnico e amministrativo coinvolto nella pianificazione, progettazione, gestione e cura del verde;

d) a favorire le conferenze di servizi e un regolare confronto inter uffici, al fine di condividere le scelte pianificatorie, le soluzioni progettuali e le modalità gestionali;

e) a promuovere **forme di partecipazione civica, educazione ambientale** e cittadinanza attiva nella cura degli spazi verdi;

f) a individuare forme di coinvolgimento civico, sponsorizzazione sostenibile e partenariato con enti del terzo settore, nel rispetto della fruizione pubblica e della funzione ecosistemica delle aree verdi.

5. Il Sindaco, annualmente, rende noto e relaziona al Consiglio Comunale sul **Bilancio arboreo**, rendicontando le variazioni del patrimonio arboreo, evidenziando i benefici ottenuti, le spese sostenute e le iniziative realizzate.

Art. 7 Tutela del suolo e rigenerazione verde

1. I Comuni adottano misure sistemiche di rigenerazione urbana fondate sul potenziamento delle infrastrutture verdi e sulla riduzione del consumo di suolo, e sul recupero delle acque, in coerenza con i principi della presente legge e con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. I Comuni a tal fine provvedono a:

a) **redigere e aggiornare il censimento e la mappatura georeferenziata** delle aree libere, dismesse, degradate, anche di proprietà privata, individuabili come potenziali ambiti per la creazione, l'estensione o la connessione del verde urbano e periurbano, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) **adeguare i propri strumenti urbanistici, i regolamenti edilizi e i piani attuativi**, in modo da prevedere la destinazione prioritaria di tali aree a interventi di rinaturalizzazione urbana, realizzazione di parchi, giardini, corridoi ecologici, foreste urbane, orti e spazi verdi pubblici o collettivi;

3. I Comuni a tal fine possono **prevedere incentivi urbanistici, fiscali e premialità volumetriche**, ivi compresi indici di edificabilità aggiuntivi, sgravi sugli oneri di urbanizzazione e criteri di valutazione favorevoli nelle procedure di evidenza pubblica, per progetti che comprendano interventi di:

a) de-impermeabilizzazione dei suoli urbani;
b) ripristino delle funzioni ecologiche dei suoli;
c) realizzazione di coperture verdi, pareti vegetate e dispositivi di verde tecnologico;
d) agricoltura urbana e orti sociali;
e) creazione o ampliamento di infrastrutture verdi e blu con benefici ambientali, climatici e sociali dimostrabili.

4. I Comuni possono promuovere **accordi di programma, patti di collaborazione, strumenti di partenariato pubblico-privato e meccanismi di sponsorizzazione ambientale**, al fine di favorire la rigenerazione del patrimonio urbano dismesso o degradato attraverso la creazione di verde pubblico o d'uso collettivo, boschi urbani, con il coinvolgimento attivo della cittadinanza, delle imprese, degli enti del terzo settore e delle comunità locali.
5. I Comuni altresì favoriscono l'acquisizione di aree private da destinare a boschi urbani, prati stabili o verde pubblico
6. Le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano e nell'ambito delle proprie competenze, **favoriscono l'attuazione coordinata di tali misure**, anche mediante linee guida, criteri omogenei e sostegno tecnico-finanziario, in coerenza con gli strumenti regionali di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica.
7. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il **Registro nazionale dei Comuni virtuosi per il verde e il suolo**, al quale possono accedere i Comuni che abbiano:

a) adottato il Piano del verde;
b) censito il proprio patrimonio verde;
c) incrementato il proprio patrimonio arboreo;
d) attuato misure efficaci per la tutela e il recupero del suolo.

8. I Comuni iscritti al Registro **nazionale dei Comuni virtuosi** hanno priorità nell'accesso ai fondi statali e comunitari per la transizione ecologica e le infrastrutture verdi e la cura del verde.

Art. 8 Comitato nazionale per lo sviluppo del verde urbano

1. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il **Comitato nazionale per lo sviluppo del verde urbano**, quale organismo di indirizzo tecnico, consultivo e propositivo permanente, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione della presente legge, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali.
2. La composizione e l'organizzazione del Comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3. Il Comitato è composto da:

a) rappresentanti dei Ministeri competenti (Ambiente, Cultura, Salute, Agricoltura, Infrastrutture);
b) rappresentanti delle Regioni, delle Province Autonome di TN e BZ e degli Enti locali;
c) rappresentanti del mondo scientifico e universitario, degli ordini professionali, delle associazioni ambientaliste più rappresentative, delle Associazioni Nazionali senza scopo di lucro, dotate di comprovata esperienza, almeno decennale, nella gestione tecnica e amministrativa del verde pubblico, individuate secondo criteri di rappresentatività stabiliti con decreto ministeriale;

4. Il Comitato:

a) formula pareri sugli strumenti di programmazione nazionale in materia ambientale e climatica, coordinati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica previsti dall'art. 4;
b) propone criteri e indicatori di qualità per la pianificazione e la gestione del verde a livello locale, attraverso il **Piano Strategico Nazionale del Verde Urbano**;
c) redige un rapporto annuale sull'applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all'art. 6 della presente legge;
d) redige ogni anno una **Relazione sullo stato del verde urbano in Italia.** La Relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero ed è trasmessa al Parlamento entro il 30 maggio.
e) promuove e organizza una volta all'anno la **Conferenza Nazionale degli Stati Generali del Verde** quale sede pubblica di confronto tra istituzioni, comunità scientifica, Enti locali e società civile.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati.

TITOLO III
PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE

Art. 9 Giornata nazionale degli alberi e promozione del patrimonio arboreo pubblico

1. In attuazione dell'**articolo 9 della Costituzione**, che riconosce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, la Repubblica riconosce il **21 novembre Giornata nazionale degli alberi**, quale espressione dei principi di educazione ecologica, cittadinanza attiva e cura del patrimonio naturale.
2. La Giornata Nazionale degli alberi è finalizzata a:

a) valorizzare il patrimonio arboreo e boschivo urbano e periurbano, quale componente essenziale del paesaggio e dell'equilibrio ambientale;
b) *b)* promuovere azioni diffuse per la riduzione delle emissioni climalteranti, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la protezione del suolo e il miglioramento della qualità dell'aria;
c) *c)* rafforzare la coesione sociale e il senso di appartenenza civica, attraverso iniziative collettive di cura del territorio e degli spazi verdi pubblici.

1. In occasione della Giornata Nazionale degli alberi:

a) i Comuni promuovono e coordinano, con il concorso attivo delle associazioni, della società civile e delle comunità locali, iniziative di messa a dimora di alberi in aree pubbliche urbane e periurbane, privilegiando specie di provenienza locale messe a disposizione dai vivai forestali regionali e provinciali;
b) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado organizzano, in collaborazione con Enti locali, associazioni e professionisti del settore, attività didattiche, laboratori ed esperienze sul campo dedicate alla conoscenza degli alberi, al valore ecologico degli ecosistemi vegetali e alla cura dei beni comuni naturali;
c) le Regioni e le Province Autonome di TN e BZ assicurano il coordinamento territoriale e il supporto tecnico-operativo alle iniziative promosse a livello locale.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove ogni anno un tema nazionale per la Giornata, di alto valore etico, culturale e sociale, e cura la valorizzazione e la diffusione delle buone pratiche locali.

Art. 10 Incremento del capitale naturale urbano in relazione alle nuove nascite e adozioni

1. I Comuni assicurano l'incremento del patrimonio arboreo e del capitale naturale urbano in relazione alle nuove nascite e adozioni registrate nel proprio territorio, quale misura strutturale di attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.
2. L'incremento di cui al comma 1 è programmato tenendo conto delle condizioni territoriali, della disponibilità di suolo e della sostenibilità ecologica e gestionale degli interventi.
3. I Comuni perseguono l'obiettivo di incremento del capitale naturale urbano anche attraverso la messa a dimora di alberi, senza vincolo di corrispondenza numerica diretta tra singoli eventi anagrafici e singoli alberi, privilegiando interventi organici, ecologicamente idonei e durevoli nel tempo.
4. Nei contesti caratterizzati da elevata densità insediativa o limitata disponibilità di suolo, l'obbligo può essere adempiuto mediante interventi integrati ed equivalenti, tra cui:

a) forestazione urbana e periurbana anche su scala sovracomunale;
b) riqualificazione ecologica e de-impermeabilizzazione dei suoli;
c) realizzazione di infrastrutture verdi e soluzioni basate sulla natura;
d) interventi su aree private con fruizione pubblica o interesse collettivo;
e) partecipazione a programmi di compensazione ecologica certificata.

5. I Comuni provvedono annualmente all'aggiornamento degli interventi realizzati in relazione ai bambini nati o adottati, nell'ambito del Bilancio arboreo e del capitale naturale urbano, indicando:

a) il numero dei nuovi nati o adottati nell'anno di riferimento;
b) gli interventi realizzati e programmati;
c) la localizzazione e le caratteristiche degli interventi;

6. I dati di cui al comma 5 sono pubblicati in formato aperto e trasmessi al Comitato nazionale del verde urbano, ai fini del monitoraggio e della valutazione delle politiche pubbliche.

Art. 11 Alberi monumentali, Alberi notevoli, Boschi monumentali, Alberi di pregio: tutela, censimento e valorizzazione.

1. Agli effetti della presente Legge e di ogni altra normativa in vigore è istituito, presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l'Elenco nazionale degli alberi monumentali, degli alberi notevoli e dei boschi monumentali d'Italia, aggiornato con cadenza biennale, quale strumento pubblico e accessibile per la tutela, la valorizzazione e la gestione degli esemplari arborei di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale.
2. Sono considerati **alberi monumentali**, gli esemplari singoli o in gruppo che si distinguono per età, dimensioni, forma, rarità botanica, portamento, valore paesaggistico, riferimenti storico-culturali o tradizioni locali, secondo i principi e i criteri direttivi definiti con decreto del Ministro dell'Agricoltura, di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica. Con successivo Decreto, i suddetti criteri dimensionali verranno parametrati sulla base delle fasce climatiche di afferenza.

3. Sono considerati **alberi notevoli** gli esemplari con le medesime caratteristiche degli alberi monumentali che, tuttavia, non raggiungono le dimensioni diametrali minime richieste o che hanno subito interventi o danni in chioma che possono richiedere un certo tempo per essere "recuperati"; costituiscono quindi il bacino di riserva naturale a cui attingere nel futuro per incrementare e sostituire gli alberi monumentali deperiti, morti o abbattuti.
4. Sono considerati **boschi monumentali** le formazioni boschive ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione.
5. Sono considerati **alberi di pregio** tutti quegli alberi che pur non potendo rientrare nelle categorie dei monumentali o dei notevoli, presentino caratteristiche tali per cui andrebbero comunque tutelati e mantenuti nel miglior modo possibile. Questi alberi possono essere tutelati da specifici regolamenti comunali.
6. Viene definita **Zona di Protezione dell'Albero** (ZPA), l'area fisica di rispetto pressoché circolare, atta a tutelare la zona dell'apparato radicale deposto a garantire vitalità e stabilità strutturale all'albero. La definizione della stessa è quella di un'area avente diametro pari almeno al diametro medio della proiezione della chioma dell'albero. Indipendentemente dalla specie, per gli alberi monumentali e notevoli, tale zona non potrà mai essere inferiore a un'area di raggio pari a 20 metri.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta e/o in collaborazione con i Comuni, effettuano il **censimento** degli alberi monumentali e notevoli e dei boschi monumentali sul proprio territorio e trasmettono la **proposta** di riconoscimento e l'**aggiornamento** degli elenchi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministero si occupa della validazione degli elenchi e dell'aggiornamento del portale **GeoAmi.**
8. In caso di inottemperanza da parte della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano a procedere all'avvio delle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del Comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida a adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.
9. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.
10. Ai fini della corretta gestione degli alberi monumentali e notevoli, si fa riferimento alle vigenti **Linee Guida** per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
11. Gli alberi inseriti nell'Elenco regionale o nazionale sono sottoposti a **vincolo di tutela** paesaggistica e ambientale e non possono essere abbattuti, danneggiati o compromessi; qualsiasi intervento sugli alberi monumentali, notevoli e sui boschi monumentali dovrà essere autorizzato dagli Enti competenti.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali è fatto obbligo di **ripristino dei luoghi, ove possibile, e di indennizzo** mediante compensazione con impianto di numero di alberi equivalenti al danno patrimoniale ed ecologico arrecato alla Comunità. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione. Alle Regioni e alle Provinciale autonome di Trento e Bolzano competono le azioni di vigilanza e di adozione dei provvedimenti connessi.
13. Ai fini della conservazione attiva degli alberi monumentali, il Ministero competente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere **incentivi economici o misure di sostegno**, anche a valere su fondi europei o ambientali, per i soggetti pubblici o privati responsabili della loro cura.
14. I Comuni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono, anche attraverso **accordi di collaborazione** con associazioni, scuole, università e cittadini, la valorizzazione educativa, culturale e turistica di questi alberi e dei luoghi in cui essi insistono.

TITOLO IV
STRUMENTI ECONOMICI, INCENTIVI E FISCALITÀ AMBIENTALE

Art. 12 Fondo nazionale per il verde urbano

1. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il **Fondo nazionale per il verde urbano e periurbano**, destinato al finanziamento di:
   a) della redazione e attuazione dei Piani comunali del verde;
   b) degli interventi di rinaturalizzazione urbana, forestazione e infrastrutture verdi;
   c) dei progetti innovativi di partecipazione civica, educazione ambientale, agricoltura urbana e forestazione sociale.
   d) della digitalizzazione, georeferenziazione e implementazione dei sistemi informativi del verde urbano e periurbano.
2. Il Fondo è alimentato da:
   a) risorse statali ordinarie e straordinarie iscritte annualmente in bilancio;
   b) contributi europei;
3. I Comuni che, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, risultino privi del **Piano del verde**, del **Censimento del Verde**, del **Regolamento del verde**, **del Bilancio arboreo** non potranno accedere a fondi statali e regionali destinati a infrastrutture verdi urbane.
4. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di accesso, i requisiti di ammissibilità e i sistemi di monitoraggio e rendicontazione.

Art. 13 Fiscalità ambientale e compensazioni ecologiche - Sponsorizzazioni sostenibili e partenariati verde-pubblico

1. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni nell'ambito dell'autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 della Costituzione e nei limiti della normativa statale vigente, possono

introdurre misure di fiscalità ecologica locale finalizzate a incentivare la tutela, l'incremento e la gestione sostenibile del verde urbano, in coerenza con il Piano comunale del verde.

2. In particolare:

a) è introdotta una **deduzione fiscale** per le imprese che realizzano e curano verde pubblico fruibile alla collettività;

b) sono previste riduzioni IMU e di altri tributi locali per i cittadini che adottano soluzioni di verde pensile, giardini verticali nelle aree urbane e periurbane, conformi ai requisiti tecnici stabiliti dal Comune;

3. I Comuni possono attivare forme di **sponsorizzazione sostenibile** per la cura, gestione e riqualificazione del verde urbano e periurbano, da parte di soggetti privati, imprese o organizzazioni della società civile, nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) e dei principi di sostenibilità. Le sponsorizzazioni possono includere:

a) la cura e valorizzazione di parchi, alberature stradali, giardini storici, orti urbani;

b) la realizzazione di interventi innovativi o pilota con finalità ambientali e sociali;

c) attività educative e comunicative collegate alla sostenibilità urbana.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

Art. 14 Responsabilità penale del personale addetto alla manutenzione del verde pubblico

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2236 del codice civile, la responsabilità penale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incaricati della manutenzione, cura, gestione o vigilanza del verde pubblico, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, con riferimento ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio delle funzioni e in diretta connessione con le medesime.
2. Ai fini del presente articolo, la colpa grave non sussiste quando il dipendente abbia operato nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche tecniche adottate o recepite dall'ente di appartenenza, conformi alle raccomandazioni e agli standard approvati o accreditati da istituti ed enti tecnici a carattere nazionale, con particolare riguardo a quelli competenti in materia ambientale, forestale e di sicurezza sul lavoro.
3. Le linee guida e le buone pratiche di cui al comma 2 sono individuate con atto dell'organo esecutivo dell'ente locale, su proposta dei dirigenti o dei responsabili dei servizi competenti in materia di cura del verde pubblico.
4. Nella valutazione della responsabilità, si deve tenere conto della complessità della gestione del patrimonio arboreo, del grado di prevedibilità dell'evento in relazione a fenomeni meteorologici straordinari, nonché dello stato di conservazione delle alberature o delle infrastrutture del verde non rilevabile mediante i normali controlli visivi o strumentali di primo livello.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di dolo o qualora il fatto derivi da una manifesta violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro o da ordini di servizio specificamente impartiti.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al personale addetto alla cura del verde pubblico operante sulla base di convenzioni, accordi o altre forme di collaborazione tra Enti locali, nonché, in quanto compatibili, al personale delle società in *house providing* integralmente partecipate da Enti locali, quando svolgano attività di cura del verde pubblico in regime di affidamento diretto del servizio.

Art. 15 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto per la costituzione del Fondo nazionale per il verde urbano e per gli incentivi di cui all'articolo 11 e per eventuali misure finanziate da risorse europee, ambientali o di fiscalità ecologica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16 Abrogazioni e modifiche

1. È abrogata la Legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante 'Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani'."
2. Sono fatte salve le disposizioni attuative e regolamentari, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge fino all'adozione e all'entrata in vigore dei nuovi decreti attuativi previsti, e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, adotta i decreti attuativi e di coordinamento previsti nei precedenti articoli, nel rispetto delle procedure di consultazione con Enti locali, associazioni e parti interessate, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
4. In caso di necessità, su motivata proposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per un periodo non superiore a tre mesi.



ASSOCIAZIONE
Italiana Direttori e Tecnici
PUBBLICI GIARDINI

www.pubblicigiardini.it